



Il Tribunale respinse le domande degli attori riconoscendo il fondamento delle anzidette ragioni; quanto alla prima il Tribunale considerò che essendo venuta meno, per effetto dell'introduzione delle nuove tabelle di cui all'accordo 27 novembre 1950, la condizione menzionata dell'art. 13 del C.C.S. 4 giugno 1941 non potevano gli attori pretendere di conservare il beneficio economico riconosciuto in relazione ad una situazione tabellare che alla data del 1° gennaio 1950 (data della promozione e data di effetto dell'accordo 27 novembre 1950) non era più esistente; quanto alla seconda il Tribunale considerò che le norme del contratto collettivo nazionale 6 aprile 1951 non potevano applicarsi al personale dell'I.N.A., il cui ordinamento era diverso da quello delle Imprese private, per il quale era solo applicabile l'accordo 27 novembre 1950.

La Corte d'Appello riformò la sentenza del Tribunale accogliendo le domande degli attori in conseguenza della ritenuta applicabilità al personale dell'I.N.A. dell'accordo 6 aprile 1951; in particolare la Corte ritenne applicabile agli attori l'art. 9 della dichiarazione delle parti annessa al contratto collettivo 6 aprile 1951.